

lavano tra incerte testimonianze di dubbi documenti per la difesa del loro diritto (1). Massenzio aguzzò le sue attitudini inquisitoriali per ricavare da esse la riprova di un convincimento preconcetto.

Il patriarca gradense Venerio, diffidando dell'intrigo dei promotori, invitato alla sinodo, non aveva aderito. Citato da Treviso, per mezzo dei messi regi, aveva declinato l'intervento personale, e abbandonò a Tiberio il compito ufficiooso di produrre dinnanzi alla assemblea le prove avverse alla tesi massenziana (2). Le *auctoritates* presentate erano contenute in copie non autentiche, il cui valore probativo, a prescindere dalle riserve d'ordine formale, era preventivamente svalutato. Esse erano più favorevoli alla chiesa di Aquileia che a quella di Grado. Si trattava di due soli documenti: gli atti della sinodo gradense del 579 e il breve di papa Gregorio II, l'uno e l'altro dei quali, opportunamente manipolati (3), dovevano dimostrare il carattere episcopale e il diritto metropolitano di Grado senza insistere sopra alcuna precisazione territoriale.

La tesi difensiva gradense infatti non prevedeva rivendicazioni giurisdizionali o territoriali, ma soltanto la difesa generica del diritto episcopale e metropolitano gradense. Tiberio, nella sua esposizione storica, non escluse l'analogo diritto di Aquileia, non rifiutò di riconoscere che essa era stata *caput et prima totius Italiae*, e che i vescovi istriani dipendevano da essa; ma risolutamente affermò che Grado era *castrum*, fondato dai patriarchi aquileiesi, e non soltanto *plebs*; che vi avevano posto stanza ed esercitati atti giurisdizionali

---

e Fortunato (*Act. Sanct.*, luglio, vol. III; « Anal. Bolland. », II, 311 sgg.) si può ricavare il primo nucleo, dettato a servizio della tesi patriarcale aquileiese in quest'epoca. Cfr. PASCHINI, *La chiesa aquileiese* cit., p. 35 sgg.

(1) Così negli atti della sinodo, M. G. H., Concilia, II, 586; *Documenti* cit., I, 89 sg.

(2) Atti citati, in M. G. H., Concilia, II, 585; *Documenti* cit., I, 88. Dopo la chiusura della sinodo, protestando implicitamente contro le decisioni, Venerio ostentò di non esser informato nè della effettiva celebrazione, nè della sentenza pronunciata (lettera a Gregorio IV del principio dell'828, in M. G. H., Epist., V, 315 sg.; *Documenti* cit., I, 90 sgg.).

(3) In questa occasione fu certamente compiuta la prima contaminazione degli Atti della sinodo di Grado, con l'introduzione del decreto sinodale di traslazione proposto da Elia (*Documenti* cit., I, 8 sg. Cfr. CRESSI, *Nova Aquileia* cit., p. 548 sgg.).